



Ing. Ambientale Antonio Mozzillo

“Servizi di Consulenza Ambientale”

Email: physissrls@gmail.com – Pec: srlsphysics@pec.it

La “spinosa” questione dell’identificazione del produttore di rifiuti da fosse settiche

A cura dell’Ing. Antonio Mozzillo

Premesso che i rifiuti delle fosse settiche e delle reti fognarie sono definiti “speciali” dalla normativa ambientale, risulta opportuno soffermarsi ed evidenziare chi sia il soggetto produttore di tali tipologie di rifiuti, ed in particolare comprendere se si tratti del medesimo produttore o di tipologie di produttori diversi fra loro.

A tale proposito si deve ricordare che il comma 5 dell’articolo 230 del d.lgs. 152 del 2006, il quale dispone che:

“I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva.”

Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva.

Il soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva e’ comunque tenuto all’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, prevista dall’articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.

Risulta ora opportuno delineare meglio le categorie dei rifiuti derivanti dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Sotto tale profilo giurisprudenziale è utile ricordare la **sentenza della Corte di Cassazione Sez. III n. 52133 del 20 novembre 2018**.

La Corte ha esaminato il ricorso di uno spurghista, che aveva impugnato la sentenza del tribunale di Firenze che lo aveva condannato alla pena di 15.000 euro di ammenda per il reato di cui dall’articolo 256 primo comma, lettera a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in relazione all’articolo 81, cpv., del codice penale, per avere, nella sua qualità di legale rappresentante della dittaeffettuato in 42 occasioni, nel periodo compreso fra settembre e dicembre 2010, su autocarri della propria ditta, uno stoccaggio non autorizzato di **rifiuti speciali non pericolosi costituiti da “fanghi delle fosse settiche” CER 20.03.04**, in assenza della prescritta autorizzazione, in quanto gli stessi venivano stoccati per un lasso di tempo superiore alle quarantotto ore previste e consentite dall’art. 193, comma 11°, del d.lgs. n. 152 del 2006.

Il ricorrente obiettava “che il Tribunale avrebbe disatteso la disposizione di cui al quinto comma dell’articolo 230 T.U.A. in forza del quale “i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di



Ing. Ambientale Antonio Mozzillo

“Servizi di Consulenza Ambientale”

Email: physisrsls@gmail.com – Pec: srlsphysis@pec.it

qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.”

Sulla base di tale disposizione, il ricorrente sosteneva che, siccome avrebbe svolto attività di pulizia manutentiva, era autorizzato, rientrando nella deroga di cui all'articolo 230, comma 5, T.U.A., persino allo stoccaggio.

Secondo la Corte tale assunto è errato in diritto.

“La disposizione reclamata **non è applicabile all'attività di spurgo** svolta dal ricorrente il quale **non ha effettuato la pulizia manutentiva di fognature** (in tal caso l'autospurghista può qualificarsi “produttore” ed i rifiuti devono essere identificati col codice C.E.R. 20.03.06 quali rifiuti della pulizia delle fognature), **ma ha effettuato lo spurgo di pozzi neri, fosse imofh o di bagni mobili e, dunque, deve qualificarsi “trasportatore di rifiuti prodotti da terzi” ed i rifiuti devono essere identificati col codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche)**, così come qualificati nell'imputazione.

Continua inoltre la Sentenza affermando che:

“L'articolo 230, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006, come novellato ex lege n. 205 del 2010, ha stabilito, al fine di risolvere dubbi interpretativi precedenti e soprattutto esentare i gestori delle reti fognarie da adempimenti burocratici, che “i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia ... si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività manutentiva”.

Dunque, come sarà più chiaro in seguito, la novella legislativa ha confermato il discrimen tra scarico e rifiuto liquido e di conseguenza resta valido l'indirizzo che configura il reato di cui all'art. 256 comma secondo del d.lgs. n. 152 del 2006 in caso di abbandono incontrollato di liquami trasportati su **autospurgo "in quanto i liquami sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido stoccati in attesa di un successivo smaltimento"** (Sez. 3, n. 22036 del 13/04/2010, Chianura, cit.; Sez. 3, n. 34608 del 25/05/2011, Cannizzo, non mass.).

Infatti, come ha correttamente sostenuto il Tribunale, l'equiparazione (“Si considera...”) concettuale tra produttore del rifiuto [ex articolo 183 lett. f) per il quale è produttore del rifiuto “il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione del rifiuto (nuovo produttore)"] e colui che svolge la pulizia manutentiva dei “rifiuti provenienti dall'attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia pubblica o privata”, altro non sarebbe che una precisazione normativa pienamente aderente alla realtà: **colui che provvede alla pulizia della rete fognaria produce liquami e fanghi estratti dall'interno**



Ing. Ambientale Antonio Mozzillo

“Servizi di Consulenza Ambientale”

Email: physisrsls@gmail.com – Pec: srlsphysis@pec.it

della rete fognaria, nel senso che rende mobile, palabile ed asportabile per il successivo trasporto un materiale che è sedimentato nella rete fognaria.

Si tratta perciò di una definizione pienamente aderente a quella dell'articolo 183 lett. f), **perché il rifiuto liquido è creato dal manutentore**, non già dal gestore della rete fognaria.

Ne consegue che, a seguito dell'equiparazione citata, inerente **soltanto i reflui e fanghi prelevati dalle fogne, si può costituire presso il manutentore - ritenuto produttore - un deposito temporaneo**, quale definito dall'articolo 183 lett. bb) d.lgs. n. 152 del 2006 come “raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti”, onde il manutentore è esonerato dell'obbligo di munirsi di autorizzazione per lo stoccaggio provvisorio.

Occorre, infatti, ribadire che la **modifica dell'articolo 230, comma 5**, riguarda **la pulizia delle reti fognarie, pubbliche o private**, cioè quelle **infrastrutture definite nell'articolo 74** della parte terza T.U.A. come “**un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane**”, cioè convogliamenti fissi che collegano direttamente il luogo di produzione con la rete fognaria urbana e che ricevono gli scarichi in essa recapitanti.

Non c'è invece alcuna equiparazione con i liquami provenienti da pozzi neri, vasche imhoff, bagni mobili ecc. con le citate reti fognarie: tali contenitori non hanno alcuno scarico a dispersione diretto nel sottosuolo, né alcun collegamento diretto alla rete fognaria comunale, per cui **i liquami sono**, come già detto, **rifiuti liquidi che l'autospurghista si limita ad aspirare e trasportare nell'autobotte; egli non effettua alcuna attività di pulizia di vasche/contenitori, bensì provvede allo svuotamento e trasporto all'impianto di depurazione/smaltimento.**

Dunque, **produttore del rifiuto liquido rimane colui il quale ha prodotto il rifiuto liquido (l'insieme dei condomini; il titolare del ristorante ecc. per rimanere ai soggetti indicati — giustamente — come produttori nei FIRR)**, e l'autospurghista è il raccoglitore/trasportatore del rifiuto liquido.

La distinzione tra l'attività di pulizia di reti fognarie che genera il rifiuto liquido e l'attività dell'autospurghista trova, quindi, conferma nel diverso identificativo CER:

- 20.03.06 (*rifiuti della pulizia delle fognature*) quanto alla prima attività;
- 20.03.04 (*fanghi delle fosse settiche*) quanto alla svuotatura di pozzi neri, fosse biologiche imhoff e bagni mobili.